

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18
aprile 2024 (Quindicesima Edizione)



Lista delle Revisioni apportate al Modello 231 di Polynt S.p.A.

Data	Revisione	Edizione	Note sulla revisione
13.02.2007	0	1	Prima emissione
12.02.2009	1	2	Sono stati eliminati i reati di abuso di mercato e sono stati introdotti quelli sulla salute, sicurezza sul lavoro
18.03.2010	2	3	Sono stati introdotti i reati informatici
28.11.2011	3	4	Sono stati introdotti i reati ambientali
08.03.2012	4	5	Sono state aggiornate le fattispecie di reato verso la pubblica amministrazione, societari e informatici a seguito del “risk assessment” svolto
29.11.2012	5	6	È stato introdotto nella parte generale il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
28.03.2013	6	7	Sono state introdotte e/o aggiornate con legge 190 del 2012 nella parte generale del Modello alcune fattispecie di reato quali corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati. Inoltre, è stata aggiornata la parte speciale con il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18.09.2013	7	8	È stata aggiornata la parte speciale del Modello con riferimento ai reati di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati a seguito della legge 190 del 2012
08.05.2014	8	9	È stata modificata nella parte generale del Modello al paragrafo 7.2 la durata incarica dell’OdV sostituendo la frase precedente con la seguente: “L’OdV rimane in carica per un triennio. I componenti dell’OdV possono essere rieletti”
27.11.2014	9	10	Sono state apportate modifiche alla parte generale C al paragrafo 7 sull’Organismo di Vigilanza, alla parte speciale B sui Reati Societari al paragrafo 4.2.5 Sponsorizzazioni e Liberalità. Non sono state introdotte nuove fattispecie di reato.
30.01.2017	10	11	È stata modificata la parte generale e speciale del modello alla luce della L. 68 del 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. È stata effettuata l’analisi dei rischi con riferimento alla L. 69 del 2015 “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio” e alla L. 68 del 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
18.03.2019	11	12	Sono state apportate modifiche a seguito della nuova organizzazione della sicurezza e all’adeguamento del Modello alla nuova legge n.179/2017 sul Whistleblowing che ha dato ingresso nel nostro ordinamento alla prima disciplina organica delle tutele per i lavoratori che siano autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.
28.04.2021	12	13	<p>Le parti generale e speciale del modello sono state adeguate ai reati tributari prevedendo la disposizione normativa nella lista dei reati oltre al risk assessment, alla valutazione dei controlli esistenti e all’implementazione dei controlli mancanti risultanti dalla “gap analysis”</p> <p>Inoltre, nella parte generale sono stati inseriti i seguenti reati non considerati ipotizzabili in concreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all’art. 24 “frode nelle pubbliche forniture”; ▪ all’art. 24 comma 2-bis per i delitti di cui all’art. 2 della L. 898/86 “Frode in danno al fondo europeo agricolo e lo sviluppo rurale”; ▪ all’art. 25 il reato di “peculato” e di “abuso di ufficio”; ▪ all’art. 25-quinquiesdecies è stato inserito il comma 1-bis per “dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi nell’ambito transfrontaliero”; ▪ l’art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) in relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 43/73 (TU delle dogane).

29.05.2023	13	14	<p>Sono state apportate modifiche formali e sostanziali al Modello. È stato incluso il sito di San Polo di Torrile (PR) a seguito dell'atto di fusione del 15 novembre 2022 tra le Società Reichhold Srl. (incorporata) e Polynt SpA (incorporante), avente effetti civilistici, contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Le parti generale e speciale del modello sono state adeguate in seguito all'inserimento ad opera della L. 22 del 2022 dei nuovi artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".</p>
18.04.2024	14	15	<p>Le parti generale e speciale del Modello sono state adeguate apportando modifiche formali e sostanziali.</p> <p>A seguito del Risk-Assessment svolto in relazione alla parte speciale "Reati Tributari-Contrabbando", sono state aggiunte le seguenti attività sensibili e i relativi protocolli specifici di prevenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione della dichiarazione di "libera esportazione" (AS-G1.13); • gestione della posizione di "esportatore autorizzato" (AS-G1.14); • gestione della posizione di "esportatore abituale" (AS-G1.15) <p>A seguito del Risk-Assessment svolto in relazione alla parte speciale "Reati Societari", è stata aggiunta la seguente attività sensibile e i relativi protocolli specifici di prevenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veridicità, correttezza e completezza delle informazioni prodotte per le operazioni transfrontaliere (AS - B.1.11) <p>Sono stati integrati i seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegato 1: Elenco reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 • Allegato 2: Procedura P_231_02 Gestione delle segnalazioni (whistleblowing) in materia di 231 <p>Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 24 del 2023 in materia di whistleblowing che recepisce la direttiva UE 2019/1937.</p>

Composizione dell'Organismo di Vigilanza di Polynt S.p.A.:

- Roberto Galdino (Presidente e componente esterno)
- Chiara Ciotti (Componente esterno)
- Salvatore Di Pasquale (Group ESG e Internal Audit e componente interno)

Casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza di Polynt S.p.A.: odv@polynt.com

ALLEGATI

- 1 - Elenco reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- 2 - Procedura P_231_02 Gestione delle segnalazioni (whistleblowing) in materia di 231

DEFINIZIONI

- *Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- *Società*: Polynt S.p.A.
- *Modello*: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- *Reati*: i reati trattati nel modello di organizzazione, gestione e controllo;

- *Destinatari del Modello*: i soggetti individuati al paragrafo 6 del presente Modello che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;
- *Organismo di Vigilanza (OdV)*: l'organismo previsto dal paragrafo 7 del presente Modello
- *Reati ipotizzabili in concreto*: sono i reati appartenenti a categorie di reati presupposto previsti dalla normativa per i quali è stato svolto il risk assessment con riferimento all'attività della Società ed è stato rilevato un rischio in concreto.

Sommario

PARTE GENERALE	5
Sezione A) - Struttura del documento	5
Sezione B) - Il D. Lgs. 231 del 2001	6
1. Introduzione	6
2. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	6
3. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive integrazioni	7
4. I reati commessi all'estero	8
5. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente	8
6. L'esimente della responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	9
7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello	10
8. Le sanzioni a carico dell'ente	11
9. Le vicende modificative dell'ente	13
Sezione C) - Il modello di Polynt S.p.A.	14
1. Processo di adozione del Modello	14
2. Finalità del Modello	17
3. Natura del Modello.....	18
4. Modifiche e aggiornamento del Modello	18
5. Reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001	19
6. Destinatari del Modello	19
7. Organismo di Vigilanza	20
7.1 Funzione dell'OdV	20
7.2 Nomina e composizione dell'OdV	21
7.3 Requisiti di eleggibilità	21
7.4 Revoca, decadenza e sostituzione	22
7.5 Svolgimento delle attività	23
7.6 Poteri.....	23
7.7 Flussi informativi dall'OdV verso altri	25
7.8 Flussi informativi verso l'OdV	26
8. Sistema sanzionatorio.....	29
8.1 Principi generali	29
8.2. Sanzioni e misure disciplinari	30
8.3. Sistema sanzionatorio e disciplinare relativo alle segnalazioni di whistleblowing	31
9. Comunicazione e formazione	31
9.1. Comunicazione interna del modello	31
9.2. Comunicazione esterna del modello.....	31

PARTE SPECIALE

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione – Pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio

B. Reati Societari

C. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

D. Reati Informatici

E. Reati Ambientali

F. Reato d'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

G. Reati Tributari - Contrabbando

Parte generale

Sezione A) – Struttura del documento

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in avanti "il Modello") dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del Decreto 231/2001.

Il Modello si compone di una **Parte Generale**, che comprende:

- una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001,
- una descrizione delle categorie di reato che possono comportare la responsabilità di Polynt S.p.A.,
- le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello,
- le modalità di attuazione e aggiornamento del Modello,
- i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza,
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello,
- gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

Segue, una **Parte Speciale**, divisa in:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Sezione A)
- Reati societari (Sezione B)
- Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Sezione C)
- Reati informatici (Sezione D)
- Reati ambientali (Sezione E)
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Sezione F)
- Reati tributari (Sezione G)

che è destinata all'individuazione delle attività di Polynt S.p.A. nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati appartenenti alle categorie di reato interessate e all'enunciazione dei protocolli di prevenzione, ovvero dei principi e delle regole di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione del rischio-reato.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

Sezione B) – Il D. Lgs. 231 del 2001

1. Introduzione

Il Decreto 231/2001 (d’ora in avanti” **il Decreto**”) introduce e disciplina nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa da reato degli enti**.

Il Decreto è stato emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali:

- la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto costituisce un’assoluta novità per l’ordinamento italiano, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano essere chiamati soltanto a pagare, in via solidale, le multe e le ammende inflitte per reati commessi dai propri rappresentanti legali.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto. La nozione di “ente” comprende, infatti, le società, le associazioni, anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Non sono invece destinatari del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

2. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto prevede una **responsabilità diretta** dell’ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti ad esso funzionalmente legati e statuisce l’applicabilità nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell’attività sociale.

La **natura** della responsabilità dell’ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L’ente risponde di un **illecito amministrativo** (c.d. illecito da reato) ed è punito con una **sanzione amministrativa**, ma i principi che regolano tutta la disciplina del Decreto sono quelli tipici della responsabilità penale. La responsabilità dell’ente è poi accertata nell’ambito di un procedimento penale, l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero e l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Il legislatore richiede pertanto che sia accertato un reato in tutti i suoi elementi costitutivi a prescindere dal fatto che l’autore del reato sia stato identificato

o che il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, **si aggiunge e non sostituisce** quella della persona fisica autrice del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'**anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato degli enti**: archivio contenente tutte le condanne divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

3. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive integrazioni

La responsabilità dell'ente sorge **nei limiti previsti dalla legge**.

Il primo e fondamentale limite consiste nel **numero chiuso dei reati** per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere (**c.d. reati presupposto**).

L'ente non è quindi responsabile per qualsiasi reato commesso nello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per quei reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dal Decreto (agli artt. 24 e seguenti), nella sua versione originaria e nelle sue successive integrazioni, nonché nelle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

L'applicabilità del Decreto nei limiti dei reati presupposto è logica e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con gli interessi nascenti dalle sue attività tipiche o che sono riferibili unicamente alla sfera di interessi di natura privatistica della persona fisica. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, attengono alle attività abituali delle organizzazioni criminali. L'elenco dei reati presupposto è stato ampliato successivamente all'entrata in vigore del Decreto, che originariamente prevedeva quali reati-presupposto solo i reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'elenco dei reati presupposto nella sua totalità è reperibile nelle fonti normative, mentre i "reati astrattamente ipotizzabili" ed "ipotizzabili in concreto" sono elencati rispettivamente al paragrafo 5 della Parte Generale e ad ogni specifico paragrafo di ogni parte speciale.

Tali reati sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati elencati sia commesso nella forma del **tentativo**.

Alla luce delle modalità di commissione dei reati presupposto sopra indicati e del processo di analisi dei rischi sulle proprie attività svolto da Polynt S.p.A. (e descritto nel successivo paragrafo 1 della Parte Generale), sono stati giudicati **rilevanti per Polynt S.p.A.** solo alcuni dei reati presupposto previsti dal Decreto ed in particolare i reati elencati nel successivo paragrafo 5 Parte Generale (i **Reati**).

4. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto apicale o subordinato dell'ente italiano;
- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 quinquies decies del D.lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

5. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite **criteri oggettivi di imputazione del reato all'ente**.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia **commesso** da un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. Ai sensi del Decreto, la responsabilità dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie di soggetti:

- **soggetti in “posizione apicale”**: coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Appartengono a questa categoria il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore generale, il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati, dotati di autonomia finanziaria e funzionale, che esercitano un'attività parziale di gestione o di direzione dell'ente o di sue sedi distaccate. Anche un direttore di stabilimento se dotato dal consiglio di amministrazione dei mezzi finanziari per svolgere la propria attività, è considerato pertanto a tutti gli effetti un soggetto apicale. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- **soggetti “subordinati”**: tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini

dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. E' evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato previsto dal Decreto. Possono ritenersi appartenenti a questa categoria, per esempio, i collaboratori, gli agenti/professionisti o i consulenti, i quali, su mandato della società o in ragione di rapporti contrattuali, agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente.

La **seconda condizione oggettiva** richiede che il fatto di reato sia commesso **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'**intento di favorire l'ente**. La sussistenza dell'interesse è valutata con un giudizio *ex-ante*, al momento della condotta criminosa e prescinde quindi circostanza che poi l'ente sia stato effettivamente favorito dalla condotta del soggetto;
- il “**vantaggio**” sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**. Tale condizione è valutata *ex-post*, dopo la consumazione del reato.

Il Decreto non richiede quindi che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità c'è anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di un vantaggio patrimoniale per l'ente, il reato trovi ragione in un interesse, anche di tipo immateriale, dell'ente, quale, ad esempio, il miglioramento della posizione sul mercato, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova.

L'ente non risponde invece se il fatto di reato è stato commesso **contro** il proprio interesse o nell'**interesse esclusivo** dell'autore del reato o di terzi.

6. L'esimente della responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo – *prima della commissione del reato* – abbia adottato ed efficacemente attuato un “Modello” idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che la responsabilità dell'ente è ricondotta alla *mancata adozione ovvero al mancato rispetto di “standards” doverosi* attinenti alla propria organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una **politica di impresa sbagliata** oppure a **deficit strutturali dell'organizzazione** aziendale. Sotto questo profilo, l'ente commette un illecito amministrativo da reato se non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla **prevenzione-gestione del rischio-reato**.

Affinché sia esclusa questa forma di colpevolezza, il Decreto richiede che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione

del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**Organismo di Vigilanza**, di cui al successivo paragrafo 7 della parte generale – Sezione C);
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. Il Modello opera quale causa di esclusione della colpevolezza sia quando il reato presupposto è commesso da un soggetto apicale sia quando lo stesso è commesso da un soggetto subordinato.

Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso circa la colpevolezza dell'ente, quando il **reato è commesso da un soggetto apicale**. In questa ipotesi, vi è una sorta di presunzione di colpevolezza dell'ente, che muove dalla considerazione che il reato commesso da un soggetto di vertice è il reato dell'ente, nel senso che la volontà del vertice esprime la volontà dell'ente. Con un meccanismo di inversione dell'onere della prova, il Decreto consente all'ente di dissociarsi dal proprio vertice e dal reato da questi commesso, dimostrando oltre alla sussistenza delle tre condizioni sopra indicate, anche che il soggetto apicale ha commesso il reato *eludendo fraudolentemente il Modello*. In sostanza, l'ente non è colpevole se dimostra anche che il reato è stato commesso al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo.

Nell'ipotesi di **reati commessi da soggetti in posizione subordinata**, invece, l'ente è colpevole solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La mancata adozione del Modello di prevenzione, in questo caso, integra la **colpa di organizzazione**: l'ente avrebbe così acconsentito o agevolato la commissione del reato.

Alla luce dei citati criteri di imputazione, il Modello è **l'unico strumento** a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità al reato e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto.

7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti minimi.

La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità dell'ente. Il Modello opera, infatti, quale causa di esclusione della colpevolezza, solo se:

- **efficace**, ovvero se **ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi**;

A tal fine, il Decreto prevede che il Modello abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
 - siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
 - sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- **attuato**, ovvero se il contenuto del Modello trova effettiva applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

A tal fine, il Decreto prevede in particolare:

- la necessità di una **verifica periodica** e di un **aggiornamento o una revisione** del Modello quando emergono significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- l'introduzione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti di controllo e regole di condotta che governano l'organizzazione e la gestione dell'impresa con la precisa finalità di prevenire e gestire il rischio-reato. Il Modello deve, innanzitutto, consentire all'ente di scoprire se nella propria struttura o nello svolgimento della propria attività vi siano delle situazioni o delle aree che favoriscano la commissione di un reato rilevante per il Decreto. Il Modello deve poi consentire all'ente, nei limiti del possibile, di eliminare le predette aree o situazioni di rischio attraverso l'imposizione di regole di condotta stringenti e di controlli efficaci.

8. Le sanzioni a carico dell'ente

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

1) la sanzione pecuniaria

In caso di **condanna** è **sempre** applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su «*quote*». L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di nuovi illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, quando – alternativamente – l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un *vantaggio minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*.

2) le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate **in aggiunta** alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se:

- espressamente previste per il reato per cui si procede (tali sanzioni non sono previste per esempio per i reati societari e per i reati di abuso di mercato)
- purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto subordinato solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive colpiscono la specifica attività o ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche *in via cautelare*, durante le indagini e prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi

della responsabilità dell'ente e il pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate nel corso delle indagini) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato, e – soprattutto – abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

3) la confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca è sempre applicata in caso di condanna.

4) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero e a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice o nella affissione della sentenza nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni indicate dal Decreto hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare in tutto o in parte l'esercizio normale delle attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

9. Le vicende modificative dell'ente

Il principio fondamentale che informa l'intero apparato sanzionatorio a carico dell'ente stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati.

Il Decreto disciplina in particolare il regime della responsabilità dell'ente in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Sezione C) – Il modello di Polynt S.p.A.

1. Processo di adozione del Modello

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento di marzo 2002, marzo 2008 e successivamente marzo 2014.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta da Polynt S.p.A. (la **Società**), nonché della natura e della dimensione della sua organizzazione.

AI fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto ad una preliminare e propedeutica analisi sia del proprio contesto aziendale sia della propria attività, al fine di individuare i profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il modello di business, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività.

La Società ha svolto inoltre l'attività di **risk assessment**, che si è articolata nelle seguenti fasi:

- **individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti per la Società**, attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società tramite interviste ai responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- **identificazione delle procedure di controllo già esistenti**, attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione;
- **identificazione di principi e regole di prevenzione**. Alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Polynt S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti date:

- con delibera del 13 febbraio 2007 (prima edizione). Il modello comprendeva i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari e i reati sugli abusi di mercato;
- con delibera del 12 febbraio 2009 (seconda edizione). Il modello comprendeva i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari e i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- con delibera del 18 marzo 2010 (terza edizione). Il modello comprendeva i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati informatici;
- con delibera del 28 novembre 2011 (quarta edizione). Il modello comprendeva i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati informatici e i reati ambientali.
- con delibera dell'8 marzo 2012 (quinta edizione), aggiornando le fattispecie di reato verso la pubblica amministrazione, societari e informatici. Il modello comprendeva le seguenti fattispecie di reato:
 - verso la pubblica amministrazione
 - i reati societari
 - i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
 - i reati informatici
 - i reati ambientali
- con delibera del 29 novembre 2012 (sesta edizione), è stato aggiornato il Modello con la seguente fattispecie di reato: "*l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", aggiunta a quelle sopra elencate.
- con delibera del 28 marzo 2013 (settima edizione), il Modello - parte generale - è stato aggiornato con l'introduzione delle nuove fattispecie di reato conseguenti alla

legge del 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Tali fattispecie hanno modificato l’art. 25 del d.lgs.231 del 2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e l’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) del d.lgs.231 del 2001 (per il delitto di corruzione tra privati previsto dal terzo comma dell’art.2635 del c.c.).

Inoltre, è stato aggiornato il Modello – parte speciale – introducendo la fattispecie di reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

- con delibera del 18 settembre 2013 (ottava edizione), il Modello – parte speciale – è stato aggiornato con l’introduzione delle nuove fattispecie di reato conseguenti alla legge del 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
- con delibera dell’8 maggio 2014 (nona edizione), il Modello – parte generale – è stato modificato al paragrafo 7.2 sostituendo la frase indicata nell’ultimo capoverso con la seguente “L’OdV rimane in carica per un triennio. I componenti dell’OdV possono essere rieletti”;
- con delibera del 27 novembre 2014 (decima edizione), sono state apportate al Modello alcune modifiche sia nella parte generale che in quella speciale. Non sono state introdotte nuove fattispecie di reato.
- con delibera del 30 gennaio 2017 (undicesima edizione), sono state apportate al Modello alcune modifiche sia nella parte generale che in quella speciale con riferimento alla L. 68/2015 e alla L. 69/2015.
- con delibera del 18 marzo 2019 (dodicesima edizione), sono state apportate al Modello alcune modifiche a seguito della nuova organizzazione della sicurezza e all’adeguamento del Modello alla nuova legge n.179/2017 sul Whistleblowing che ha dato ingresso nel nostro ordinamento alla prima disciplina organica delle tutele per i lavoratori che siano autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.
- con delibera del 28 aprile 2021 (tredicesima edizione), sono state apportate al Modello alcune modifiche tra cui: la parte generale e speciale sono state adeguate ai reati tributari prevedendo la disposizione normativa nella lista dei reati oltre al risk assessment, alla valutazione dei controlli esistenti e all’implementazione dei controlli mancanti risultanti dalla “gap analysis”.

Inoltre, nella parte generale sono stati inseriti i seguenti reati non considerati ipotizzabili in concreto:

- all’art. 24 “frode nelle pubbliche forniture”;
- all’art. 24 comma 2-bis per i delitti di cui all’art. 2 della L. 898/86 “Frode in danno al fondo europeo agricolo e lo sviluppo rurale”;
- all’art. 25 il reato di “peculato” e di “abuso di ufficio”;
- all’art. 25-quinquiesdecies è stato inserito il comma 1-bis per “dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi nell’ambito transfrontaliero”;
- l’art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) in relazione alla commissione dei reati

previsti dal DPR 43/73 (TU delle dogane).

- con delibera del 29 maggio 2023 (quattordicesima edizione), sono state apportate modifiche formali e sostanziali al Modello. È stato incluso il sito di San Polo di Torriale (PR) a seguito dell'atto di fusione del 15 novembre 2022 tra le Società Reichhold Srl (incorporata) e Polynt SpA (incorporante), avente effetti civilistici, contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2023.
Inoltre, le parti generale e speciale del modello sono state adeguate in seguito all'inserimento ad opera della L. 22 del 2022 dei nuovi artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".
- con delibera del 18 aprile 2024, sono state apportate modifiche formali e sostanziali al Modello sottoponendo all'approvazione del CdA la quindicesima edizione. A seguito del risk assessment svolto in relazione alla parte speciale "Reati Tributari-Contrabbando", sono state aggiunte le seguenti attività sensibili e i relativi protocolli specifici di prevenzione:
 - gestione della dichiarazione di "libera esportazione" (AS-G1.13);
 - gestione della posizione di "esportatore autorizzato" (AS-G1.14);
 - gestione della posizione di "esportatore abituale" (AS-G1.15)

Con l'introduzione del D. Lgs. 19/2023 e più precisamente del delitto di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" tra i reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto 231, è stata aggiunta la seguente attività sensibile e i relativi protocolli specifici di prevenzione: trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (AS - B.1.11)

Sono stati integrati i seguenti allegati:

- Allegato 1: Elenco reati ai sensi del D.lgs. 231/2001
- Allegato 2: Procedura P_231_02 Gestione delle segnalazioni (whistleblowing) in materia di 231

Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 24 del 2023 in materia di whistleblowing che recepisce la direttiva UE 2019/1937.

2. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in particolare, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto e rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di Corporate Governance già esistenti rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati. Il Modello si inserisce nel modello di *business* della Società volto a garantire, attraverso un sistema integrato ed efficiente di gestione, la massima qualità, sicurezza e protezione ambientale e, in particolare, si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idonee a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei Reati.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei Reati;
- la diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità;
- la diffusione di una cultura del controllo;
- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione societaria interna ed esterna;
- introdurre misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei Reati.

3. Natura del Modello

Il presente Modello costituisce **regolamento interno della società Polynt S.p.A.**, vincolante per la medesima. La Società è altresì dotata di un proprio Codice Etico che per natura, funzione e contenuto è differente dal presente Modello, in quanto ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società e tutte le società da essa controllate, anche con sede all'estero, nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

4. Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;

- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l'Amministratore Delegato, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione, nella prima seduta utile, all'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all'Amministratore Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. L'Amministratore Delegato, in tal caso, convoca il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le **procedure aziendali** necessarie per l'**attuazione del Modello** sono adottate e rese operative dal personale dirigente della Società, sotto la responsabilità dei Responsabili delle funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio elencate nella successiva Parte Speciale. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'implementazione delle procedure di attuazione del Modello. Qualora le predette procedure operative si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello o di sue successive revisioni, esse sono modificate su proposta e a cura delle funzioni aziendali competenti, sentito l'Organismo di Vigilanza che può esprimere parere.

5. Reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Per l'elenco completo dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si veda l'**allegato 1** in calce al Modello.

6. Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa;
- b) ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;

Con riferimento ai soggetti che, pur non appartenendo al personale della Società:

- d) operano su mandato o per conto della Società (quali, ad esempio, agenti, professionisti o consulenti)

e) agiscono nell'interesse o a vantaggio della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business)

Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), l'Organismo di Vigilanza, sentito, il Responsabile Risorse Umane e il Responsabile della funzione aziendale alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono, determina, alla luce dei reati rilevanti per la Società e delle attività sensibili individuate nella successiva Parte Speciale, le *tipologie di rapporti giuridici* quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

Per i soggetti di cui alle lettere d), e), l'Organismo di Vigilanza determina altresì, sentito il Responsabile della funzione aziendale alla quale il contratto o rapporto si riferisce, le modalità di comunicazione del Modello, le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello (in quest'ultimo caso l'OdV informa l'Amministratore Delegato). In ogni caso, i *contratti* che regolano i rapporti con tali soggetti (di cui alle lettere d) ed e)) devono prevedere *apposite clausole* che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico e del presente Modello, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e l'obbligo di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Tutti i soggetti sopra individuati sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

7. Organismo di Vigilanza

7.1 Funzione dell'OdV

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti "OdV"), dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

All'OdV competono le seguenti funzioni:

- vigilare con continuità di azione sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso, come indicati nel precedente paragrafo 6;
- vigilare con continuità di azione sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità delle prescrizioni in esso contenute di prevenire la commissione dei Reati;

- vigilare con continuità di azione sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nelle procedure e nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno;
- gestire le segnalazioni pervenute come indicato nella procedura “P_231_02 Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)”;
- coordinarsi con gli altri organismi aziendali dotati di simili poteri di controllo;
- attivare i procedimenti disciplinari;
- vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino mutamenti della struttura e dell’organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

7.2 Nomina e composizione dell’OdV

L’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e di conoscenza dei profili giuridici richiesti dal Decreto.

L’OdV deve redigere o revisionare il proprio regolamento e in ogni momento che lo ritiene necessario dovrà modificarlo e/o integrarlo. È necessario lasciare traccia delle modifiche effettuate al regolamento ed archivarne accuratamente le revisioni.

L’OdV è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente e di quelli indicati nel successivo paragrafo 7.3., in forma collegiale da almeno *tre componenti*, dei quali:

- a) un componente appartenente al personale della Società, individuato preferibilmente nel Responsabile della Funzione di *Internal Audit* di Polynt
- b) due componenti esterni non appartenenti al personale della Società di cui uno Presidente dell’OdV.

L’OdV nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

L’incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

L’OdV rimane in carica per la durata stabilita nel verbale del CdA. I componenti dell’OdV possono essere rieletti.

7.3 Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell’OdV deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto. Inoltre, deve garantire nello svolgimento delle funzioni una continuità di azione.

I componenti dell'OdV *non appartenenti al personale* della Società devono essere indipendenti, e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non essere legati da rapporti di parentela con amministratori della Società o di società controllate;
- non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o comunque per un reato che prevede nel massimo la reclusione superiore a un anno.

7.4 Revoca, decadenza e sostituzione

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 7.3;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri componenti dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del componente dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Oltre al recesso, costituiscono altresì cause di decadenza dall'incarico:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- la morte;

- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dalla carica di Responsabile dell'Internal Audit o di Amministratore Indipendente per i componenti dell'OdV che rivestono contemporaneamente tale funzione.

È fatto obbligo al Presidente dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dell'OdV.

In caso di decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

7.5 Svolgimento delle attività

L'OdV si riunisce *almeno ogni tre mesi* ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta al Presidente uno dei componenti.

Le riunioni dell'OdV sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo casi di urgenza. Le riunioni si svolgono presso le sedi della Società.

Le riunioni sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei componenti e possono tenersi, in caso di necessità, anche in videoconferenza. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti intervenuti. Le decisioni dell'OdV sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente dell'OdV ha diritto ad un voto. Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso rispetto alle decisioni prese. Copia dei verbali è custodita presso la Società in un apposito archivio riservato al quale possono accedere solo i componenti dell'OdV. L'OdV di Polynt S.p.A. si è dotato di un regolamento interno.

7.6 Poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Decreto, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'OdV svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre:

- coordina gli aspetti relativi alla formazione del personale a tutti i livelli;

- si coordina con le funzioni interne per l'elaborazione delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società; (es. agenti, consulenti, ditte esterne, etc.);
- si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del presente Modello;
- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, di cui alla Parte Speciale del presente Modello, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al collegio sindacale e alla società di revisione;
- d) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti/professionisti o rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6, sempre che l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- e) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili;
- f) avvalersi per lo svolgimento delle attività ispettive dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ed in particolare di quello appartenente alla Funzione di *Internal Audit*;
- g) avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- h) proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 8;
- i) sottoporre il Modello a verifica periodica e, se necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o aggiornamenti;
- l) definire i programmi di formazione del personale;

- m) redigere periodicamente, e comunque almeno *annualmente*, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, avente i contenuti minimi indicati al successivo paragrafo 7.7;
- n) informare l'Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
- o) individuare e aggiornare periodicamente, sentito il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 6;
- p) svolgere tutte le attività a lui espressamente affidate dalla Parte Speciale del presente Modello;

L'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un *preventivo annuale*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dello stesso. L'OdV, previa informativa ed autorizzazione a cura del Consiglio di Amministrazione potrà impegnare risorse che eccedono il preventivo annuale approvato ove a seguito dell'analisi svolta lo stesso fosse ritenuto non adeguato al completamento dell'attività intrapresa, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva affinché lo stesso possa intraprendere tutte le azioni necessarie a seguito dell'esito dell'analisi svolta dall'OdV.

7.7 Flussi informativi dall'OdV verso altri

L'OdV riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di fatti rilevanti del proprio ufficio o di eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

L'OdV predispone le seguenti relazioni:

- almeno **annualmente** e con relazione scritta, è fatto obbligo di **informare il Consiglio di Amministrazione** sull'attività svolta nell'anno di riferimento. La relazione deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV (interventi di audit e rilievi emersi) e dell'attività di follow up (monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive);
 - eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
 - eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- il resoconto sintetico delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
 - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
 - una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
 - eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - un rendiconto delle spese sostenute;
 - un "Summary Report" delle segnalazioni dei Whistleblowers coordinandosi anche con il Group General Counsel, qualora fosse necessario.
- in caso di particolari criticità e con relazione scritta, è fatto obbligo di **informare il Consiglio di Amministrazione**.

7.8 Flussi informativi verso l'OdV

Flussi periodici

Report dei Responsabili di funzione

Reporting delle attività sensibili connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione, Societari e per l'impiego di soggetti provenienti da Paesi Terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

Tempistica: Semestrale

Ruoli organizzativi coinvolti

Si rimanda alla parte speciale inerente alle attività sensibili.

I ruoli organizzativi interessati dalle attività a rischio, o un soggetto da loro delegato, comunicano ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche dell'OdV sulla corretta attuazione del Modello. In ogni caso, anche attraverso un soggetto da loro delegato e sotto la loro responsabilità, redigono almeno **semestralmente** una relazione scritta all'OdV, comunicando:

- lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, di cui alla successiva Parte Speciale del presente Modello;

- l'opportunità o la necessità di modificare le procedure aziendali di attuazione del Modello, dandone adeguata motivazione;
- ogni informazione espressamente richiesta dalla Parte Speciale del presente Modello.

Report sui reati tributari

Reporting delle attività sensibili connesse ai reati tributari

Tempistica: Annuale, Semestrale e ad evento

In base a quanto indicato nella parte speciale del modello alla sezione G), il report dovrà essere trasmesso all'OdV su base "annuale", "semestrale" e/o "ad evento"

Ruoli organizzativi coinvolti

I ruoli sono indicati nella parte speciale del Modello sezione G) e sono coloro che ricevono annualmente dall'OdV la richiesta di predisposizione del "report sui reati tributari"

I ruoli organizzativi interessati dalle attività a rischio, o un soggetto da loro delegato, comunicano ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche dell'OdV sulla corretta attuazione del Modello. In ogni caso, anche attraverso un soggetto da loro delegato e sotto la loro responsabilità.

Report HSE

Reporting delle attività sensibili connesse ai reati in materia di salute, sicurezza e ambiente

Tempistica: Trimestrale

Ruoli organizzativi coinvolti

Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti ai sensi del TUSSEL, RSPP e funzioni HSE

Il **Datore di Lavoro** interessato dalle attività a rischio comunica ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche dell'OdV sulla corretta attuazione del Modello.

Security e Privacy Report

Reporting delle attività sensibili connesse ai reati informatici e alla privacy

Tempistica: Annuale

Ruoli organizzativi coinvolti

Si rimanda alla parte speciale inerente alle attività sensibili

Per i reati in questione vengono predisposte annualmente ed inviate all'OdV: 1) la relazione dell'incaricato del trattamento dati personali e 2) la relazione dell'incaricato per gli aspetti sulla IT security (per dettagli si veda parte speciale sezione D).

Flussi eccezionali

Tutti i **destinatari del Modello di cui al par. 6** si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV affinché lo stesso possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo.

Le comunicazioni all'OdV possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo odv@polynt.com.

L'OdV deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni aziendali competenti (generalmente dalla funzione risorse umane):

- dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Per le segnalazioni di illeciti ai sensi del D.lgs. 24/2023 – Whistleblowing, si fa rimando alla procedura nell'allegato 2 pubblicata in calce al presente Modello, che indica anche modalità alternative attraverso cui effettuare segnalazioni 231.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

L'invio in forma elettronica di qualsiasi tipo di informazione e di comunicazione va effettuato con il ricorso a tecniche che ne impediscano, in tutto o in parte, la contraffazione, l'alterazione o la soppressione.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali lo stesso si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

8. Sistema sanzionatorio

8.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Le segnalazioni di whistleblowing vanno fatte nelle modalità previste dalla procedura "P_231_02 Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)".

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

Valutata la violazione, si informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni. Nel caso di violazione da parte di un amministratore, un sindaco o un soggetto esterno alla Società, si applica quanto previsto nel successivo paragrafo 8.2.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura operativa aziendale per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello,
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'Odv;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

8.2. Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve **uniformarsi** anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Nei confronti dei lavoratori **dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro**, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Fermo il rispetto del procedimento disciplinare, qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c.,

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para subordinazione.

Se la violazione riguarda i **Dirigenti**, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un **Amministratore** della Società, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un **componente del Collegio Sindacale**, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i **rapporti con gli altri terzi** nei relativi contratti dovranno essere previsti meccanismi o clausole contrattuali con cui si dia informazione alle controparti dell'adozione del Modello di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si dovrà, inoltre, precisare che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 231 del 2001 comporterà la risoluzione di diritto del contratto fatto salvo l'eventuale risarcimento per i danni arrecati alla Società.

8.3. Sistema sanzionatorio e disciplinare relativo alle segnalazioni di whistleblowing

Per dettagli fare riferimento all'allegato 2 paragrafo 7.

9. Comunicazione e formazione

9.1. Comunicazione interna del modello

La Società si impegna a garantire la **diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti, ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo e ai soggetti esterni, attuali e futuri.**

Il Modello è comunicato ai dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, secondo le modalità stabilite dall'OdV di concerto con la funzione risorse umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

Inoltre, una copia della comunicazione inerente all'aggiornamento del modello viene pubblicata nella bacheca aziendale di ogni stabilimento di Polynt S.p.A.

9.2. Comunicazione esterna del modello

L'OdV determina, sentito il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le **modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società (fornitori, consulenti e agenti)**, secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 6.

Formazione

La Società si impegna ad attuare specifici **programmi di formazione**, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società. L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

Per gli operai o gli impiegati dei primi livelli la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale è impiegato il dipendente.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla

Funzione Internal Audit in stretta cooperazione con l'OdV. La formazione è documentata attraverso questionari di valutazione dell'efficacia dell'apprendimento, se effettuata in aula, o tramite attestazione di avvenuta formazione, se effettuata tramite sistemi informatici.

In particolare, la formazione ai livelli operativi sia per i **reati di salute e sicurezza sul lavoro** sia per i **reati ambientali** viene gestita dai responsabili HSE che si occuperanno di formare tutti i dipendenti operativi che non possono essere coinvolti in processi di formazione a distanza o tramite sistemi informatici. Sarà cura delle funzioni HSE di stabilimento, anche con supporto dell'OdV, formare tali dipendenti sia sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente sia su D.lgs. 231/2001, Codice Etico e Modello 231.

Decreto Legislativo n. 231/2001

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Aggiornato alla data dell'8 agosto 2023 (ultimo provvedimento inserito: Legge 14 luglio 2023, n. 93)

Art. 24	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] ▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] 	modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020
Art. 24-bis	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) 	aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] | |
|---|--|

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 	
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019] ▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] 	
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	
Art. 25-ter	Reati societari	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) ▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] 	
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	aggiunto dalla L. n. 7/2003
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 	
Art. 25- quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 	
Art. 25- quinquies	Delitti contro la personalità individuale	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) ▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] ▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] 	
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] ▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] 	
	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	modificato dal D.Lgs. 107/2018)

Art. 187-quinquies TUF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 	
Art. 25-septies	<p>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
Art. 25-octies	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] 	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
Art. 25-octies.1	<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) 	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
Art. 25-octies.1, comma 2	<p>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
Art. 25-novies	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) 	aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023] ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941) 	
Art. 25-decies	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 116/2009
Art. 25-undecies	<p>Reati ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda 	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

	<p>SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 	
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) 	
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] 	
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 	
Art. 25-quinquesdecies	Reati Tributari	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] 	
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) ▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973) 	
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) ▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) ▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 	
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) ▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 	
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato <i>[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	

L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) 	

Procedura P_231_02 Gestione delle segnalazioni (whistleblowing) in materia di 231

1. PREMESSA

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 sul whistleblowing (segnalazione di illeciti e irregolarità) ha esteso al settore privato la tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, introducendo modifiche sostanziali al Decreto Legislativo 231/2001 e l'obbligo per le imprese, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di adottare misure che, grazie alla collaborazione dei propri dipendenti, portino alla luce eventuali atti potenzialmente criminosi o con risvolti illeciti che avvengono nel corso dell'attività aziendale.

Ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023 (attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) è stato poi ulteriormente ampliato, sia per gli Enti del settore pubblico, sia per quelli del settore privato, l'ambito di applicazione dell'obbligo dell'attivazione di un canale di segnalazione interna.

2. PRINCIPALI FONTI E PRASSI

Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;

- a) Decreto Legislativo n. 24/2023, del 10 marzo 2023;
- b) Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo n. 24/2023, del 10 marzo 2023, adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023;
- c) Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, adottato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- d) Nuova disciplina "whistleblowing" - Guida operativa per gli enti privati predisposta da Confindustria, ottobre 2023.

3. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente procedura si applica a Polynt S.p.A.. Il presente documento ha lo scopo di descrivere e regolamentare il sistema per la segnalazione delle violazioni, come di seguito definite, di cui il segnalante, come parimenti di seguito definito, sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto e nell'ambito del contesto lavorativo con la Società, nonché i meccanismi di protezione previsti a tutela del medesimo segnalante. Fra il resto, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- a) i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- b) il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- c) l'ambito soggettivo di applicazione;
- d) la procedura e i canali da utilizzare per la denuncia di presunte violazioni;
- e) le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- f) le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa lo sviluppo della procedura;
- g) le specifiche misure di protezione accordate ai soggetti che effettuano le segnalazioni.

Lo scopo di questo documento, quindi, è quello di rimuovere i fattori che potrebbero ostacolare o scoraggiare il ricorso all'istituto del whistleblowing, dubbi e incertezze sulla procedura da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

4. DEFINIZIONI

Nella presente policy le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- a) "ANAC": Autorità Nazionale Anti Corruzione, autorità amministrativa indipendente italiana con compiti di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell'illegalità, lotta alla corruzione, attuazione della trasparenza e di controllo sui contratti pubblici;
- b) "CCNL": i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ai dipendenti e i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ai dirigenti della Società
- c) "I soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni di Whistleblowing": (nel seguito anche solo i "preposti alle segnalazioni WB") persone fisiche dedicate alla

gestione delle Segnalazioni, interne, autonome e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;

- d) “Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, il segnalante acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Deve, comunque, trattarsi di attività svolte dai soggetti che hanno instaurato con la Società uno di quei rapporti di natura lavorativa o professionale espressamente indicati dal legislatore nel D.Lgs. n. 24/2023;
- e) “Destinatari”: Azionisti persone fisiche, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, Personale della Società (come di seguito definito), Dipendenti (come di seguito definito), lavoratori autonomi¹, collaboratori ex art. 409 c.p.c. e art. 2 D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, fra cui la Società, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società; enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della Persona segnalante ovvero presso i quali la stessa lavora;
- f) “Dipendenti”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i dirigenti, ivi inclusi rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm. ii. dalla l. n. 96/2017);
- g) “Divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

¹ Ivi inclusi i lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017, quali lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.; i rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (a titolo esemplificativo avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente).

- h) “Facilitatore”: persona fisica che assiste la Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) “Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società con cui la Persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- j) “Database delle Segnalazioni”: repository elettronico destinato alla raccolta delle Segnalazioni la cui creazione, redazione e conservazione è a carico dei preposti alle segnalazioni WB. Seppur non sia richiesta una forma specifica al fine della validità, il database delle Segnalazioni deve essere undocumento idoneo a garantire la riservatezza delle informazioni ivi contenute e la loro corretta conservazione;
- k) “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società e/o l’Organismo di Vigilanza della Società;
- l) “Personale”: tutti i soggetti che si trovano, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro² ;
- m) “Segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- n) “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione

² Ai fini della normativa “*whistleblowing*”, la tutela di cui al D.Lgs. 24/2023 si applica anche nelle seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

segnalata o divulgata pubblicamente;

- o) "Riscontro": comunicazione alla Persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) "Ritorsione": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo costituiscono ritorsioni le fattispecie di cui all'art. 17 D.Lgs. 24/2023³ ;
- q) "Segnalazione": la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023;
- r) "Segnalazione esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- s) "Segnalazione interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni di cui al D.Lgs. 24/23, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- t) "Seguito": l'azione intrapresa dai preposti alle segnalazioni WB che hanno l'onere di gestione le Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- u) "Sistema Disciplinare": l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di fondatezza della Violazione oggetto di Segnalazione;
- v) "Violazioni": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:
 - i. Violazioni delle disposizioni normative nazionali: in tale categoria vi

³ A titolo esemplificativo a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati nelle categorie successive⁴ .

- ii. I reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nonché le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato D.Lgs. n. 231/2001, non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta⁵ .
- iii. Violazioni della normativa europea. Si tratta di:
 - Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato: illeciti relativi a contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (a titolo esemplificativo, si pensi ai cd. “reati ambientali” quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);
 - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (a titolo esemplificativo si pensi a frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);

⁴ Tale categoria di illeciti rileva esclusivamente per i soggetti del settore pubblico come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera p) D. Lgs. 24/2023.

⁵ Le violazioni di cui si tratta riguardano solo i soggetti che avessero adottato modelli organizzativi e gestionali ex D. Lgs. 231/2001.

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (a titolo esemplificativo, si pensi a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante).

5. LE SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura riguarda le Segnalazioni delle informazioni sulle Violazioni, che possono avere ad oggetto:

- i. informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo;
- ii. informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse e di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo;
- iii. elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.

Non sono invece ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”, come definite dalle Linee Guide ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

6. AMBITO DI APPLICAZIONE

6.1. Perimetro societario

Il presente documento si applica ai Destinatari come sopra identificati nel capitolo “Definizioni” di cui al punto 4.

Il processo di gestione della Segnalazione illustrato nel presente documento non fa riferimento a:

- i. comunicazioni di carattere commerciale;
- ii. informazioni di carattere meramente delatorio che non afferiscono alle Violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023;
- iii. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate⁶.

In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei dipendenti di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, nonché di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni.

6.2. Canali di Segnalazione⁷

6.2.1. Segnalazione interna

Ai sensi di legge, la Società attivato un proprio canale di Segnalazione interna di cui al D.Lgs. 24/2023, che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione⁸.

La gestione di tale canale è affidata ai preposti alle segnalazioni WB che alla data odierna sono il Group General Counsel e il Group Internal Audit.

⁶ La presente procedura non si applica altresì alle segnalazioni: (i) di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del sopra richiamato allegato; e (ii) di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

⁷ Il D.Lgs 24/2023 oltre ai canali di segnalazione o divulgazione indicati dalla presente procedura prevede in ogni caso la possibilità per la Persona coinvolta di effettuare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

⁸ La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

I preposti alle segnalazioni WB sono stati a ciò debitamente incaricati, formati in materia e autorizzati dalla Società al trattamento dei dati personali⁹ contenuti nelle Segnalazioni interne.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno dei preposti alle segnalazioni WB si rimanda al punto 6.5. “Casi particolari”.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità¹⁰ :

- i. in forma scritta, con modalità informatiche, all’indirizzo <https://scil.world/whistleblower/>
- ii. in forma orale mediante richiesta di incontro diretto ai preposti alle segnalazioni WB fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura dei suddetti preposti mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante redazione di apposito verbale di trascrizione. In caso di redazione del verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare lo stesso mediante la propria sottoscrizione

6.2.2. Segnalazione esterna

La Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) seppur solo in via residuale e, specificamente, solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i. il canale di segnalazione interna adottato dalla Società non sia attivo ovvero sia attivo ma non conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- ii. la Segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- iii. la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di Ritorsione;

⁹ L’autorizzazione si intende fornita ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs 196/2003.

¹⁰ Le Segnalazioni interne presentate a soggetti diversi rispetto a quelli di cui alla presente procedura verranno trasmesse, entro 7 giorni, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla Persona segnalante.

- iv. la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- v. qualora la fattispecie del conflitto non sia stata disciplinata nella procedura interna, se il gestore della segnalazione versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, segnalato o Segnalante).

Il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC garantisce, alla stregua del canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, del contenuto della segnalazione, della Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione¹¹.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al "Whistleblowing". La Segnalazione potrà essere realizzata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale, ovvero su richiesta della Persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali e le relative istruzioni sono specificate dall'ANAC sul proprio sito web.

6.2.3. Divulgazione pubblica

Alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una Divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- i. la Persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- ii. la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- iii. la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace

¹¹ La riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 24/2023 o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle Segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo. La Segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla Persona segnalante.

seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.3. Invio della Segnalazione

6.3.1. Segnalazione interna

Colui che intende effettuare una Segnalazione interna scritta deve collegarsi al portale <https://scil.world/whistleblower/> che fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

Colui che intende effettuare una segnalazione in forma orale può farlo scrivendo a info@scil.world

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

6.4. Ricezione e analisi della Segnalazione interna

Le Segnalazioni sono gestite, in primo luogo, dai preposti alle segnalazioni WB, che tratta le Segnalazioni interne ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare l'identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone coinvolte.

6.4.1. Verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni interne ricevute sono oggetto di una verifica da parte dei preposti alle segnalazioni WB al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

I preposti alle segnalazioni WB si impegnano a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna.

I preposti alle segnalazioni WB danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni/integrazioni.

Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di verifica preliminare i preposti alle segnalazioni WB potranno avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica (previo rispetto della riservatezza e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023).

I preposti alle segnalazioni WB (uno dei quali fa parte dell'Organismo di Vigilanza) informano l'anzidetto Organismo in merito a segnalazioni rilevanti in materia di d.lgs.231 del 2001 e relativo Modello 231, anche al fine di condividere le modalità con le quali si intende dar seguito alle stesse.

Al termine della verifica preliminare, i preposti alle segnalazioni WB possono archiviare le Segnalazioni interne:

- i. non circostanziate;
- ii. che non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- iii. manifestamente infondate.

Nella fase di istruttoria e verifica, i preposti alle segnalazioni WB:

- a) procedono se necessario all'audizioni del segnalante o all'acquisizione di documenti ulteriori;
- b) garantiscono l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;
- c) assicurano la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito; nonché
- d) si impegnano a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

I preposti alle segnalazioni WB - senza il consenso espresso della Persona segnalante - non potranno rivelare l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da (i)

quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni e (ii) quelle incaricate di porre in essere le eventuali attività conseguenti¹² (soggetti espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy e trattamento dei dati personali).

6.4.1.1. Segnalazioni che non superano la verifica preliminare

Le Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura dei preposti alle segnalazioni WB in un apposito spazio logico o mediante sistema cartaceo che garantiscano con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, accessibili solo ai preposti alle segnalazioni WB.

Di tali Segnalazioni si garantisce la riservatezza attraverso: 1) il salvataggio dati logici su un portale esterno accessibile ai soli preposti alle segnalazioni WB; 2) la conservazione di dati cartacei presso armadi chiusi a chiave.

In ogni caso, delle Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare viene dato conto nel report periodico successivamente descritto.

La Società fornisce Riscontro alla Persona segnalante in tempi ragionevoli (e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione) circa il mancato superamento della fase preliminare. Ciò, senza pregiudizio di qualsivoglia ulteriore successiva azione da parte della Società in merito ai motivi di mancato superamento.

Resta salvo quanto previsto dal successivo punto 7 in riferimento a (i) Segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave; (ii) Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente procedura, che possono essere fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono

¹² tra le quali, a titolo esemplificativo: l'avvio della procedura disciplinare, nonché delle azioni correttive finalizzate ad evitare situazioni analoghe rispetto a quelle oggetto della Segnalazione.

garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare (ove applicabile ai sensi delle norme di legge)¹³.

6.4.1.2. Segnalazioni che superano la verifica preliminare

Qualora la verifica preliminare eseguita dai preposti alle segnalazioni WB abbia stabilito che la Segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze da cui è stato possibile dedurre la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, gli stessi provvedono a:

- a) dare immediata e motivata informativa (tramite un report anonimizzato) alle funzioni/organi preposti all'applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al punto 7 "Sistema sanzionatorio e disciplinare", affinché questi possano autodeterminarsi in merito all'azione disciplinare da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità, immediatezza e immutabilità della contestazione qualora le Persone coinvolte siano lavoratori subordinati della Società¹⁴. Nell'ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto dei preposti alle segnalazioni WB che permangono l'unico interlocutore della Persona segnalante e ne garantisce la riservatezza. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:
 - i. ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione ai preposti alle segnalazioni WB affinché quest'ultimi possano archiviare la Segnalazione (con puntuale registrazione altresì di tutte le attività svolte in merito) sempre garantendo la riservatezza dell'identità della Persona segnalante e delle Persone coinvolte;
 - ii. ritengano la condotta rilevante, procedono con le dovute azioni nonché, in caso di lavoratori subordinati, con la relativa contestazione disciplinare nel rispetto delle

¹³ Per ulteriori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 8.2. del presente Regolamento nonché dall'art. 16 "Condizioni per la protezione della persona segnalante" del D.Lgs 24/2023.

¹⁴ In tali circostanze, i provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 "Sanzioni disciplinari" della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL.

procedure di cui all'art. 7, L. 300/1970 e del CCNL; insieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta diversa dalla persona alla quale la violazione è attribuita idonea informativa privacy ai sensi dell'art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall'avvio del trattamento.

- b) informare l'Amministratore Delegato per le valutazioni di rispettiva competenza evidenziando l'oggetto della Segnalazione, l'esito dell'istruttoria, l'eventuale attivazione del sistema sanzionatorio, nonché le eventuali azioni correttive finalizzate a evitare in futuro situazioni analoghe¹⁵.

I preposti alle segnalazioni WB si impegnano a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole e a fornire un Riscontro¹⁶ in merito (nelle stesse modalità utilizzate dalla Persona segnalante o, se specificato diversamente, nelle modalità scelte dalla Persona segnalante) alla Persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla presentazione della Segnalazione.

6.5. Casi particolari

6.5.1. Segnalazioni rivolte ai preposti

Qualora la Segnalazione interna contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto uno od entrambi i preposti alle segnalazioni WB, o quest'ultimi siano comunque soggetti coinvolti o interessati dalla segnalazione oppure essi stessi soggetti segnalanti, la stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, tramite consegna a mano all'Amministratore Delegato dell'eventuale documentazione a supporto o tramite invio di raccomandata A/R o corriere espresso indirizzato alla sede della Società, in via Enrico Fermi 51 con la seguente dicitura: "Riservata Personale all'attenzione dell'Amministratore Delegato".

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, dopo aver valutato collegialmente se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per

¹⁵ È facoltà della Società, sussistendone i presupposti, procedere con la denuncia all'autorità giudiziaria.

¹⁶ Lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento, dà seguito alla stessa eseguendo l'istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento. L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura. La decisione del Consiglio di Amministrazione è formalizzata attraverso delibera scritta.

7. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate le Violazioni oggetto della Segnalazione interna siano risultate fondate, l'organo/funzione preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso la violazione.

A seconda della qualificazione della Persona coinvolta e dell'inquadramento legale e contrattuale dei Dipendenti, il Sistema Disciplinare è attivato da:

- i. HR Director qualora sia un dipendente;
- ii. Assemblea dei Soci, qualora sia un Sindaco;
- iii. Assemblea dei Soci, qualora sia un Amministratore;
- iv. Consiglio di Amministrazione, qualora sia uno dei preposti alle segnalazioni WB;
- v. Amministratore Delegato (CEO) qualora sia un soggetto terzo.

La sanzione deve essere proporzionata e graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili.

Nel caso in cui la Persona segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultima rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la Violazione commessa e con la disciplina applicabile. In ogni caso, la tutela garantita dal D.Lgs. 24/2023 salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari a essa conseguenti, ma non istituisce un'esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l'attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti.

L'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso¹⁷. Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante sarà raccolto in forma scritta e conservato a cura dei preposti alle segnalazioni WB nella documentazione relativa alla Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità: i preposti alle segnalazioni WB, laddove non l'abbiano già fatto, raccolgono dunque il consenso dalla Persona segnalante, informando quest'ultima, mediante comunicazione scritta, delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità o altre informazioni dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di dare completo seguito alla gestione della Segnalazione, ovvero ai fini del procedimento disciplinare, anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

In caso di diniego del consenso da parte della Persona segnalante alla comunicazione della sua identità, i preposti alle segnalazioni WB archiviano la Segnalazione interna senza darvi ulteriore seguito.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della Persona segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente

¹⁷ La presente procedura tutela anche l'identità della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della Persona segnalante.

opportunistiche e/o infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente procedura.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare (ove applicabile ai sensi delle norme di legge¹⁸).

8. TUTELE DELLA PERSONA SEGNALANTE E APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

8.1. Divieto di ritorsione

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione. Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste dal D.Lgs. 24/2023 nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

I motivi che hanno indotto la Persona segnalante a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

¹⁸ Per ulteriori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 "Condizioni per la protezione della persona segnalante" del D.Lgs 24/2023.

Come anticipato al precedente punto 6.5.2., le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D.Lgs. 24/2023).

Le Ritorsioni nel Contesto lavorativo nei confronti delle Persone segnalanti devono essere comunicate all'ANAC, che a sua volta informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza: è importante che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Come previsto dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.Lgs. 24/2023, approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023, le comunicazioni e gli esposti da cui possono derivare i procedimenti sanzionatori disciplinati dal citato Regolamento sono inoltrati all'ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> - Sezione 5 del Modulo), che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della comunicazione e dell'esposto, nonché della relativa documentazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), di Divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro¹⁹.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. A norma di legge, l'onere di provare che tali

¹⁹ L'autorità giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di Ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del D.Lgs 24/2023.

condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla Persona segnalante, se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione (interna e/o esterna), una Divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova; specificamente, sono esclusi da tale beneficio quei soggetti che - avendo un legame qualificato con il Segnalante, denunciante, divulgatore pubblico - potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione.

Si tratta dei Facilitatori, delle persone del medesimo Contesto lavorativo, colleghi di lavoro e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo: su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio ordinario.

8.2. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Conformemente a quanto previsto dalla Linee Guide ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal Decreto è subordinata alle seguenti condizioni e ai seguenti requisiti:

- il Segnalante ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base a una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Inoltre, il segnalante perde le tutele previste qualora venga accertata:

- anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o laddove tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
- la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave

8.3. Limitazioni della responsabilità ex art. 20 del D.lgs. 24/2023

Ai sensi di legge, non è punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023²⁰, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione, e la Segnalazione (interna e/o esterna), la Divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023. In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la Società o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

9. CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

I preposti alle segnalazioni WB sono informati delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle Segnalazioni interne ed esterne. La funzione HR e/o Legale archivia la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.

I preposti alle segnalazioni WB provvedono pertanto ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione interna, ricevuta tramite canale informatico, e alla sua

²⁰ L'articolo 1, comma 3 del D.lgs 24/2023 prevede: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali."

istruttoria, in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

L'eventuale documentazione cartacea, deve essere conservato a cura dei preposti alle segnalazioni WB e reso accessibile soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società²¹.

Le Segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e).

10. REPORTING

I preposti alle segnalazioni WB rendono conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione al Consiglio di Amministrazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni interne ricevute.

Nella redazione di tale rendiconto, i preposti alle segnalazioni WB sono tenuti a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla tutela dell'identità della Persona segnalante e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

11. APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E TRASMISSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura entra in vigore dal 24 aprile 2024, e viene trasmessa ai Destinatari nelle seguenti modalità ed è pubblicata nella intranet aziendale e sul sito web nel MOCCG 231.

Per quanto non previsto nella presente procedura, si rinvia al D.Lgs 24/2023.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si invita a prendere visione delle linee guida ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o a contattare i preposti alle segnalazioni WB all'indirizzo email: info@scil.world

²¹ Si dichiara che è stata effettuata apposita valutazione di impatto relativa ai rischi per i diritti e le libertà dei Segnalanti con riferimento al trattamento dei loro dati personali e che gli strumenti logico-giuridici e tecnici descritti nella presente Procedura per la presentazione, gestione e conservazione delle Segnalazioni sono risultati idonei a garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti nonché il corretto e legittimo trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle Segnalazioni.

